

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 892

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFONI

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di ex dipendenti della pubblica amministrazione e di personale militare

*Presentata il 1° giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato, nella seduta del 7 febbraio 1974, a conclusione della discussione del disegno di legge divenuto legge 15 febbraio 1974, n. 36, impegnava il Governo « a predisporre tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni per la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici ai lavoratori, pubblici e privati, che siano stati danneggiati per motivi politici e sindacali e che siano esclusi dall'applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia ».

Nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato si esprimeva la volontà unanime dei gruppi parlamentari di accogliere le richieste di quei lavoratori che, per ragioni diverse, pur essendo stati danneggiati per motivi politici o sindacali,

restavano esclusi dai provvedimenti in materia. Vi sono lavoratori infatti che, pur avendo un rapporto di lavoro precario o con contratto a termine, sono stati esclusi per il solo fatto di essere stati alle dipendenze della pubblica amministrazione. La modifica che si propone con l'articolo 1 della presente proposta di legge risponde perciò a questa esigenza e vuole tradurre nel concreto di un provvedimento legislativo la volontà espressa dall'Assemblea del Senato quasi venti anni fa.

Con l'articolo 1 si sono voluti estendere inoltre i benefici della legge 15 febbraio 1974, n. 36, anche a quel gruppo limitato di dipendenti non di ruolo della pubblica amministrazione civili e militari che non hanno potuto usufruire delle disposizioni di legge perché la cessazione dal servi-

zio per non rinnovo del contratto si era verificata prima del 1° gennaio 1950 e che così sono stati ingiustamente esclusi dal godimento di un diritto che ad altri nelle stesse condizioni era stato riconosciuto.

Con l'articolo 2 si fissa il termine di sei mesi per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto.

Con l'articolo 3 infine si indica l'onere finanziario e il capitolo per lo stanziamento.

Nell'insieme la proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione tende a far recuperare a lavoratori esclusi un beneficio a cui hanno diritto e perciò ne auspichiamo una rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza d'improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro sia stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che per le stesse ragioni di cui alla lettera b) vennero discriminati con mancate o ritardate promozioni e con conseguente collocamento anticipato a riposo. Per essi, la data relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro deve considerarsi quella del predetto collocamento anticipato in quiescenza, previsto per il grado rivestito, che comunque deve essere avvenuto entro e non oltre il 31 dicembre 1969.

2. Ai militari di cui alla lettera c) del comma 1 è attribuita la ricostruzione della carriera ed il relativo trattamento di quiescenza. Sono inoltre attribuite, agli

ufficiali, fino a due promozioni, e ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge, la domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve essere presentata, dagli aventi diritto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.